

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

RICORRE

la dott.ssa PARASCANDOLO Maria, nata a Napoli il 2.8.1966 (cod. fisc. PRS MRA 66M42 F839S) - rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine-
dall'avv. Fiorella Titolo (cod.fisc TTL FLL71 D66 F839V) presso il quale
elett.te domicilio in Napoli alla Via V. Colonna n° 9,
fiorellatitolo@avvocatinapoli.legalmail.it
fax 081 4976002

c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t., Ufficio scolastico regionale della Campania, in persona del
rapp.te legale p.t.

e nei confronti

dei sig.ri Carrino Candida, nata il 24.3.1961; De Bartolomeis Valter, nato il
23.7.1972; Di Palo Cinzia, nata il 20.11.1963

per l'annullamento, in parte qua

a. della graduatoria di merito approvata il 18.12.2014 con D.D.G. n.
AOODRCA.9248 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, relativa
al concorso per esami e titoli avente ad oggetto il reclutamento, nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli
regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per gli istituti educativi, svoltosi nella Regione Campania e
indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale

n.56) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; **b.** dello stesso D.D.G. n. AOODRCA.9248 in data 18.12.2014 dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; **c.** nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali in particolare di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e segnatamente di quelli relativi alla individuazione di eventuali sub-criteri e quelli inerenti la valutazione dei titoli, che non si conoscono; **d.** della graduatoria di merito definitiva e del relativo provvedimento di approvazione della stessa, che non si conosce; **e.** per quanto possa occorrere, del bando di concorso e del D.D.G. 13 luglio 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per l'accertamento del diritto

della ricorrente alla attribuzione del punteggio ad essa spettante per i titoli erroneamente non valutati e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria di merito.

FATTO

1. Con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011 (G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha bandito il concorso per esami e titoli avente ad oggetto il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

La procedura concorsuale - che si è svolta, in tutte le sue fasi, a livello regionale - si è articolata, una volta superata una prova preselettiva a carattere culturale e professionale, nella seguenti fasi: i) due prove scritte e una prova orale; ii) valutazione dei titoli.

La ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura selettiva, per i posti messi a concorso nella Regione Campania (224).

In data 18 dicembre 2014, con D.D.G. n. AOODRCA.9248 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito.

2. La ricorrente è risultata idonea, ottenendo 73,45 punti complessivi, con conseguente inserimento al n. 251 della graduatoria.

Ai titoli presentati dalla ricorrente sono stati attribuiti solo 4 punti.

E' stata, pertanto, presentato reclamo, nonché istanza di accesso ai verbali relativi alla valutazione dei titoli. Nessuna delle istanze, al momento, è stata riscontrata dall'Amministrazione.

Da informazioni informali, non essendo state ancora rilasciate le copie, pur richieste, dei verbali di valutazione, sembra siano stati riconosciuti esclusivamente i titoli relativi alla laurea in giurisprudenza (punti 2) e quelli relativi al dottorato di ricerca in Diritto Canonico (punti 2).

Non sono stati riconosciuti ulteriori titoli, pur autocertificati dalla ricorrente.

Ossia: la Licenza in Diritto Canonico (**punti 1**); il Baccalaureato in Sacra Teologia (**punti 1**) e diversi Corsi di aggiornamento (**punti 0,50**), per un **totale di 2,50** punti, che le avrebbero consentito un notevole scorrimento

della graduatoria, passando dall'attuale posto 251 (punteggio 73,45) al **posto 122 (punteggio 75,95)**.

3. I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono i punteggi relativi ai titoli indicati e se ne chiede l'annullamento *in parte qua*, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 140/2008, ART. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 175/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 14 GENNAIO 2004, N. 2, CONVERTITO NELLA L. 63/2004 E DEL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 2.7.2004. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL C.D. "PROCESSO DI BOLOGNA". DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE.

Come si è accennato in fatto, la ricorrente ha ottenuto solo 4 punti per i titoli culturali presentati che, secondo indicazioni informali, corrisponderebbero alla laurea in Giurisprudenza (punti 2) e al dottorato in Diritto Canonico conseguito presso la Pontificia Università Lateranense (punti 2).

Non sono stati valutati molti dei titoli autocertificati dalla ricorrente. In particolare:

1. La dott.ssa Parascandolo ha dichiarato di possedere la "**Licenza in Diritto Canonico**" conseguita il 4.11.1999 presso la Pontificia Università Lateranense.

L'art. 2 del DL 14/01/2004 n. 2, come convertito dalla L. 63/2004, prevede
*«sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati
dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica
conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie
operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

In attuazione di detta normativa, con D.M. 2.7.2004 (Gazz. Uff. 12 luglio
2004, n. 161) si è provveduto al riconoscimento della Pontificia Università
Lateranense, con sede nello Stato della Città del Vaticano, quale istituzione
universitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale, con
conseguente riconoscimento dell'equipollenza dei titoli rilasciati dalla
facoltà di diritto dell'Ateneo stesso, ai corrispondenti titoli rilasciati dalle
Università italiane, ai sensi del richiamato D.L. 2/2004.

La licenza in Diritto Canonico, che, ai sensi dell'art. 2 DPR 02/02/1994 n.
175 recante l'«*approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il
riconoscimento dei titoli accademici pontifici*» corrisponde a una laurea, in
virtù di tale equipollenza legislativamente riconosciuta, doveva essere
quindi valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal
bando.

In particolare, andava riconosciuto il punteggio che la tabella di
riconoscimento dei titoli culturali- allegata al bando di concorso- assegna
"per ogni altra laurea", ossia 1 punto.

2. La ricorrente ha anche dichiarato di aver conseguito il 30.9.1997, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale il titolo di **"Baccalaureato in Sacra Teologia"** equipollente a una Laurea conseguita presso le Università italiane.

Infatti, è noto che anche la Santa sede, come l'Italia, ha aderito al c.d. Processo di Bologna, ossia a un Accordo intergovernativo che ha come obiettivo la realizzazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, nell'ambito del quale gli Stati sottoscrittori si sono obbligati, fra le altre cose, a riconoscere i titoli e i periodi di studio conseguiti presso i Paesi che hanno aderito all'Accordo medesimo.

Ebbene, come si evince dal certificato rilasciato il 21.1.2015 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (ossia il Dicastero competente della Santa Sede), il *"Baccalaureato in Teologia, conseguito da Parascandolo Maria, per quanto concerne l'ordinamento degli studi, il monte ore e i crediti sono equivalenti al sistema europeo degli ECTS. Pertanto i crediti, nel titolo di Baccalaureato, ammontano e superano i 180 ECTS, come si evince dai certificati originali. Il titolo di Baccalaureato in Teologia dal competente Ministero italiano dell'Università pertanto è riconosciuto equivalente alle Lauree dell'ordinamento civile dell'Italia e dei Paesi europei che hanno aderito al processo di Bologna"* (cfr. certificato Congregazione per l'Educazione Cattolica).

Il titolo, quindi, corrisponde a una laurea ed andava valutato come tale dalla Commissione.

Quanto sopra, ovviamente vale, a maggior ragione, anche per la Licenza in Diritto canonico di cui si è detto sub 1).

In ogni caso e in subordine, ai sensi dell'art. 2 DPR 02/02/1994 n. 175 recante l'«*approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici*», così come per la Licenza, anche per il Baccalaureato il titolo accademico, conferito dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, è riconosciuto come diploma universitario.

Ne consegue che, anche per tale titolo andava riconosciuto il punteggio previsto dalla Tabella "*per ogni altra laurea*" (punto 2.a), ossia **1 ulteriore punto**.

3. Ancora in subordine, si evidenzia che il bando di concorso prevedeva l'attribuzione di **1 punto** per "*master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale*" (punto 2.f della tabella di valutazione dei titoli culturali).

Nel caso del Baccalaureato in Teologia, si tratta di un corso di studio pluriennale, che prevede 180 crediti. Si tratta, quindi, di un titolo di maggior valore rispetto a quello "minimo" previsto dal bando per tale ipotesi.

Quanto meno come "diploma conseguito all'estero", pertanto, doveva riconoscersi il relativo punteggio previsto, ossia **1 punto**.

4. Infine, non sono stati valutati ulteriori titoli culturali, pure autocertificati dalla dott.ssa Parascandolo, corrispondenti al punto 2 lettera g) della tabella di valutazione del bando.

Si tratta della *"partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati, ivi compreso le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome. in qualità di formatore punti 0,15; in qualità di discente punti 0,10. **Fino a un massimo di punto 0,50**".*

Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione:

- a. *"La continuità educativa, metodologica e didattica"* per complessive 30 ore organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione-provveditorato agli Studi presso SMS "Salvemini" di Napoli;
- b. *"Sperimentazione Nazionale sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell'autonomia scolastica e dei nuovi programmi dell'IRC"*, per complessiva 40 ore, organizzato dall'Archidiocesi di Napoli- Ufficio per la Pastorale Scolastica;
- c. *"Piano nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* per complessive 60 ore, organizzato dal MIUR presso L.S.S. "Sbordone" di Napoli;
- d. *"Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l'uso didattico delle TIC- realizzato nell'ambito della Formazione DM 61/03"* per complessive 46 ore, organizzato dal MIUR- USR Campania presso 21 C.D. "Mameli Zuppetta";

- e. *"Sostegno ai processi di innovazione"* per complessive 18 ore in presenza e 43 on line, organizzato dal MIUR- USR Campania presso 21 C.D. "Mameli Zuppetta".

La mancata valutazione di tali corsi di aggiornamento non ha consentito alla ricorrente di acquisire un ulteriore punteggio pari a **0,50**.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, in parte qua, degli atti impugnati, con conseguente attribuzione del punteggio ad essa spettante e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria.

Ai fini degli adempimenti connessi al pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari, si dichiara che ai fini degli adempimenti connessi al pagamento del CUAG, il contributo dovuto è quello ordinario di € 650,00.

Napoli, 12 febbraio 2015

Avv. Fiorella Titolo

Avviso

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN
ESECUZIONE DELL'ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA NAPOLI IV
SEZIONE N.5961 del 23.12.2015 RESA NEL RICORSO R.G.1307/2015**

Avv. Fiorella Titolo